



## PAS-PROTEZIONE ANIMALI SARONNO Onlus



**VORREI UN CANE!!!** E' bello avere un cane perché ci offre tanto affetto e gioia, è un compagno fedele, difende la nostra casa e la nostra famiglia. Prima di decidere di tenere un cane con noi dobbiamo però sapere alcune cose fondamentali. Devi ricordarti che...Il cane resterà con te tutta la sua vita( vacanze comprese) e prima di accoglierlo devi sapere che: - Tenere un cane è una grossa responsabilità e tutta la famiglia deve pensarla come te - Il cane non è un giocattolo o un capriccio e ha esigenze specifiche che vanno rispettate - Il cane richiede tempo attenzioni e cure - Il cane deve essere educato ed aiutato a vivere in serenità con noi e con gli altri - Il cane rappresenta un impegno anche dal punto di vista economico Che tipo di cane scegliere Ci sono tantissimi tipi di cani. Cerca il tuo compagno in un canile . In questo modo non farai solo del bene all' animale che stai per portare a casa ma ti renderai partecipe nella lotta al randagismo. Lasciati quindi guidare dai consigli dei volontari e valuta assieme a loro le esigenze di ciascun cane e le sue attitudini caratteriali per controllare che siano in accordo con le tue abitudini e il tuo ambiente.. Dovrai quindi porti alcune domande: -Quanto spazio hai a disposizione? -Quanto tempo hai a disposizione? -Sarà più adatto te un cucciolo ( molto simpatico ma anche molto impegnativo ) o un cane adulto? -Sarebbe più adatta a te una femmina (che andrà poi sterilizzata) o un maschietto?

I bisogni del tuo amico a 4 zampe **ALIMENTAZIONE** Un cucciolo deve mangiare tre/quattro volte al giorno alimenti specifici per la sua età, un adulto invece può mangiare una /due volte la giorno. Ricordati che il fabbisogno quotidiano di cibo varia molto a seconda della taglia del cane e che questo incide sui costi di mantenimento. **BISOGNI FISIOLGICI** Un cane adulto urina e defeca due/tre volte al giorno mentre un cucciolo quattro/sei volte .Un cane che vive in casa deve essere portato fuori almeno due/ tre volte al giorno anche se piove. E' obbligatorio raccogliere le feci del proprio animale e avere con sé tutti gli strumenti idonei alla raccolta. **LA SUA SALUTE** Dovrai far fare al tuo cane tutte le vaccinazioni obbligatorie e portarlo dal veterinario almeno una volta l' anno. Compiuti i sei mesi di età il tuo cane sarà pronto ad essere sterilizzato/ castrato. In questo modo potrai salvaguardare la sua salute e, diminuirai i rischi di fughe e allontanamenti inoltre darai il tuo contributo nella lotta al randagismo.

### LE 10 REGOLE D'ORO PER ESSERE UN BUON PROPRIETARIO

- 1)Garantisci sempre al tuo amico acqua e cibo.
- 2) Fagli fare sempre movimento. Scoprirai che gli piace correre e saltare proprio, come piace a te.
- 3) Non lasciare il cane da solo per molte ore in casa o in giardino. Potrebbe piangere tutto il tempo.
- 4) Assicuragli le necessarie cure sanitarie e qualche controllino di routine.
- 5)Tieni sempre pulita la sua cuccia.
- 6) Se lo affidi a qualcuno assicurati che lo tratti bene tanto quanto te.
- 7) Porta sempre con te il necessario per raccogliere i suoi bisogni.
- 8) Oltre al microchip assicurati che il tuo cane indossi una medaglietta che riporti il tuo numero di telefono.
- 9) Prendi tutte le precauzioni necessarie per impedire che scappi.
- 10) Ogni animale ha il suo carattere. Se ci sono problemi relazionali rivolgiti ad un educatore o istruttore cinofilo che saprà con " gentilezza" aiutare te e il tuo amico.

# Viaggiare con gli animali



Chi intende recarsi all'estero con il proprio animale da compagnia è bene che si informi con adeguato anticipo, in modo tale da poter adempiere agli obblighi previsti dalla regolamentazione sanitaria e procedere alle eventuali vaccinazioni. Inoltre occorre tener conto dei regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie che si pensa di utilizzare.

Secondo la specie animale e il Paese di destinazione, le disposizioni cambiano: ad esempio il Regno Unito adotta delle procedure molto precise e rigorose che devono essere conosciute se non si vuole rischiare di non poter entrare nel Paese.

Di norma occorre essere muniti di un documento sanitario, che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL; nel caso di cani, i gatti e furetti questo documento è costituito da un vero e proprio passaporto comunitario, che è distribuito da Regione Lombardia tramite le ASL. Il passaporto si ottiene recandosi al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL con il proprio animale, identificato con il microchip, iscritto all'Anagrafe regionale e con una certificazione veterinaria comprovante che la vaccinazione antirabbica è stata effettuata da più di 30 giorni e da non oltre 12 mesi.

Per conoscere le disposizioni relative alle movimentazioni degli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti all'interno dell'Unione Europea, oppure per recarsi in Paesi non appartenenti alla UE con qualsiasi animale da compagnia, è opportuno contattare con congruo anticipo la rappresentanza diplomatica in Italia del Paese in cui ci si intende recare, per informarsi di eventuali obblighi specifici.

Anche l'introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi è subordinata all'osservanza di requisiti che variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998/2003/CE.

E' importante sapere che è vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell'Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.

Le disposizioni sanitarie sono molto severe perché sono soprattutto finalizzate a impedire l'introduzione della rabbia, malattia mortale ancora ampiamente diffusa nel mondo, al punto che si stima che, annualmente, da 50.000 a 60.000 persone, soprattutto bambini, muoiano a causa di questa temibile malattia, che si trasmette con il morso di un animale rabido.



Tutta la documentazione viene fornita in formato testo; è possibile, però, che alcuni allegati, quali tabelle, immagini o grafici vengano forniti in formato PDF potenzialmente non accessibile. Questo esula dalla nostra volontà, poichè la documentazione viene inviata direttamente su supporto cartaceo e non può essere rielaborata per evitare perdita di ufficialità

## **Regione Lombardia**

### **REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2008, n.2**

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione). (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 36 del 6 settembre 2008)

CAPO I

Istituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Istituzione dell'anagrafe canina regionale

1. E' istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione.

2. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1 gennaio 2004.

3. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, puo' essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati. L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori puo' essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati.

4. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni:

a) codice identificativo del cane;

b) segnalamento del cane;

c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;

d) luogo di detenzione;

e) ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra.

5. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 2.

# Maltrattamento di animali



## Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Capitolo II Articolo 3:

"Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia."

La legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. Viene inserita così una modifica al codice penale, nel Libro II del codice penale viene aggiunto il Titolo IX bis - "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

**Cosa fare** quando si intende **segnalare** un caso di maltrattamento? Chiunque, che sia privato cittadino o un'associazione, può rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc...) segnalando uno dei casi di illeciti previsti dalla nuova legge e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze.

Inoltre, presso molti comuni italiani, è istituito lo **Sportello per i diritti degli animali** aperto al pubblico per informazioni e segnalazioni.

### **Combattere il randagismo, non il randagio.**

Il paradosso è abbandonare un cane per poi lamentarsi dei cani randagi.

Molto più spesso di quanto si immagini il cane, il gatto o addirittura il furetto, viene abbandonato sulle strade fuori città oppure davanti ad un canile ma anche in piena autostrada.

Ogni estate in Italia vengono **abbandonati circa 100mila cani e 50mila gatti**. Siamo noi che causiamo il randagismo, non i cani e i gatti.

E' la **mancanza di coscienza civile** e di senso di responsabilità che porta a lasciare il proprio cane o gatto per strada perché non lo si vuole più in casa.

**L'abbandono è un reato punito dal Codice penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004)** : "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".

Si dovrebbe riflettere a lungo prima di decidere se avere o no un animale nella propria casa: sarà una convivenza di parecchi anni, che cambierà radicalmente alcune abitudini della nostra vita e della nostra famiglia. Rendersi conto di non poter accudire il cane potrebbe costringere alla scelta dolorosa di doverne separare.

# LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE

La **Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali**, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e la **Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo** del 1987, riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.

La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).



Per “**gatto libero**” si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Per “**colonia felina**” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Per “**habitat**” di **colonia felina** si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la **Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all'art. 2** stabilisce, fra le altre cose, che:

*E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.*

*I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.*

*I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.*

*Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza*

## CANI IN CONDOMINIO, DANNI A TERZI

Nel Codice Civile l'animale domestico è considerato un res, cosa mobile non registrata ...

COSA DICE LA LEGGE:

CANI IN CONDOMINIO, DANNI A TERZI

Fonte : Codice Civile

IN CONDOMINIO

Nel Codice Civile l'animale domestico è considerato un res, cosa mobile non registrata (cosa mobile registrata è un'automobile, cosa immobile è un'abitazione); l'anagrafe canina è cosa diversa dalla registrazione di talune cose mobili; quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte: nessuno può impedire ad un'altra persona di possedere un pianoforte, ma il suo uso può essere fatto oggetto di disciplina da parte del giudice. Così come non è possibile suonare il proprio pianoforte alle due della notte, alla stessa maniera non è possibile che il proprio cane abbaia ogni volta che qualcuno entra nel portone o sporchi nelle parti comuni del condominio. Ecco dunque che il condominio può agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle molestie o delle immissioni causate dagli animali.

Ecco come la legislazione italiana regola la presenza di cani in condominio:

- l'assemblea, con voto di maggioranza, non può imporre a un condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia contemplato dal regolamento condominiale (Trib. Parma, 11 novembre 1968). La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalidata, perché è limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi (Trib. Messina, 8 aprile 1981) La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà un'esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti ai diritti o ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva (Trib. Piacenza, 10 aprile 1990).

- qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possono turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dai condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene (Pretura civ. Campobasso, 12 maggio 1990) Per il disturbo alla quiete la norma di riferimento è l'art. 844 del Codice Civile, al cui primo comma si legge: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riferimento alla condizione dei luoghi". Secondo sentenza della Corte di Cassazione, "il limite di tollerabilità... ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali del luogo, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione."

L'art. 659 c.p. recita: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila".

Il semplice possesso di un cane non è sufficiente a far incorrere il condominio in un divieto, poiché occorre che chi agisce in giudizio dimostri che il cane turba la quiete o compromette l'igiene della collettività. Il Giudice, in tal caso potrà, con un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del Codice di Procedura Penale, disporre l'allontanamento dell'animale, affidandone la custodia ad enti specializzati, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale: così ha deciso il Tribunale di Napoli con la sentenza dell'8 marzo 1994.

DANNI A TERZI

L'articolo 2025 del Codice Civile recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Nel caso fortuito rientra ogni evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo al rischio tipico collegato al fatto storico dell'uso di un animale. Tra i casi fortuiti si ha il cane affidato a persona il cui mestiere preveda la custodia dell'animale, come il veterinario o il toelettatore, la legittima difesa o il furto, la violazione di una proprietà o di un'abitazione (purché sia precisato in modo visibile che esse sono custodite da un cane mordace), la forza maggiore, il caso in cui il cane sia attaccato da un suo simile o da qualsiasi altro animale nella misura in cui la responsabilità dell'aggressore sia ben stabilita.

Sono escluse dalla nozione del fortuito le circostanze in cui il cane si sia incattivito improvvisamente o che si sia riuscito a liberare del guinzaglio o della catena. Secondo sentenza della Corte di Cassazione: "Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali stessi."

C'è la possibilità di tutelarsi con una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi, che copre i danni provocati dall'animale in quanto considerato componente del nucleo familiare, o con una polizza per animali domestici. E' importante verificare l'entità del massimale, che deve garantire una copertura adeguata nell'ipotesi di sinistri che comportino lesioni gravi



# ANIMALI IN CONDOMINIO



Nel nostro Codice Civile l'animale **domestico** è considerato una cosa **mobile**; quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte o ad un orologio a pendolo: nessuno può impedire ad un'altra persona di possedere un pianoforte, ma il suo uso può essere fatto oggetto di **disciplina** da parte del giudice.

Altro concetto da chiarire è che ogni volta che acquistiamo un appartamento, dobbiamo prendere atto che di solito la vita del condominio è soggetta di regolamento condominiale e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre neanche un uccellino: ma è inconsueto, per non dire impossibile, che il **padrone** di un cane firmi un simile patto.

Ha stabilito il Tribunale di Messina con scadenza n. 843 dell'8 Aprile 1981, che la delibera assembleare di approvazione del regolamento presa a maggioranza non è valida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi, e non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino il **divieto** di tenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale; abbiamo visto, però, che il regolamento condominiale va approvato all'unanimità.

Tornando all'esempio del **pianoforte**, però, come non è possibile suonare alle due di notte, alla stessa maniera non è possibile che il proprio cane abbaia ogni volta che qualcuno entra nel portone o sporchi nella parte comune del condominio.

Per inciso, i motivi più frequenti che inducono al contenzioso in uno stabile sono: sporcare le aree condominiali, abbaiare e ululare nelle ore inopportune, comportamento pericoloso di alcuni cani che aggrediscono persone o altri animali, come cani o gatti sempre nell'ambito del condominio. Inoltre i cani costituiscono un pericolo per se e per gli altri quando sono portati **liberi** e quando vengono mandati fuori da soli e senza museruola; e questo è ancora più importante quando si sa di avere un cane aggressivo.

Un altro motivo di **controversia** è rappresentato da persone che non amano gli animali. A volte capita anche di trovarsi in situazioni spiacevoli come l'essere additati ingiustamente da un coinquilino che avversa gli animali e chiede l'allontanamento del cane dello stesso stabile, senza un reale motivo. Attenzione! Il semplice possesso di un cane non è sufficiente a far incorrere il condominio in un divieto, poiché occorre che chi agisce in giudizio dimostri che il cane turba la quiete o compromette l'igiene della collettività.

In casi come questo è importante saper far valere i propri diritti senza lasciarsi **intimorire**. Infatti tale richiesta, oltre a dover essere documentata da validi motivi, deve anche essere supportata da una raccolta di firme di più inquilini, altrimenti non può essere presa in considerazione dalle autorità preposte.

## Animali in condomino - Introduzione

La presenza di animali negli appartamenti è tra le cause di maggiore litigiosità all'interno dei condomini, ma nella giurisprudenza (cioè nelle sentenze dei giudici) attuale sono ben rari i casi in cui il Giudice accoglie le ragioni del condominio o dell'amministratore che impongano al padrone di casa di allontanare l'animale da casa.

Nel nostro Codice Civile l'animale domestico è considerato una *res*, cosa mobile non registrata (cosa mobile registrata è un'automobile, cosa immobile è un'abitazione). L'anagrafe canina è cosa diversa dalla registrazione di talune cose mobili; quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte o a un tavolo. Nessuno può impedire ad un'altra persona di possedere un pianoforte, ma il suo uso può essere censurato e regolamentato dal giudice (Mozart a tutto volume alle due di notte è sconsigliato!).

E' bene ricordare che ogni volta che acquistiamo o affittiamo un appartamento, accettiamo una serie di "norme", chiamate regolamento condominiale (al quale sono normalmente allegate le c.d. tabelle millesimali).

Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato con una firma e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre neppure un uccellino: ma è abbastanza inconsueto, per non dire impossibile, che il padrone di un cane firmi un simile patto.

L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio vi sia un regolamento preesistente, il quale vieti il possesso di animali in genere.

Va detto che un simile divieto è illegittimo in assoluto, poiché comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento).

Ha stabilito il Tribunale di Messina con sentenza n. 843 dell'8 aprile 1981 che la delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza non è valida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi; e non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condominio il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale (Tribunale di Parma 11 novembre 1968). Il regolamento condominiale va approvato all'unanimità.

Tornando all'esempio del pianoforte, però, come non è possibile suonare il proprio pianoforte alle due di notte, alla stessa maniera non è possibile che il proprio cane abbaia ogni volta che qualcuno entra nel portone o sporchi nelle parti comuni del condominio.

Ecco dunque che il condominio può agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle molestie o delle immissioni causate dagli animali.

Per inciso, i motivi più frequenti che inducono al contenzioso in uno stabile condominiale sono: l'animale che sporca le aree condominiali, abbaia nelle ore inopportune, aggredisce persone o altri animali.

Un altro motivo di controversia è rappresentato da persone che non amano gli animali. A volte capita anche di trovarsi in situazioni spiacevoli come l'essere additati ingiustamente da un coinquilino che non tollera gli animali e ne chiede l'allontanamento.


Pertanto, il semplice possesso di un cane non è sufficiente a imporre al condomino un divieto, poiché occorre che chi agisce in giudizio dimostri che il cane turba la quiete o compromette l'igiene della collettività.

Ancora, sia il disturbo (l'abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) che le immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illecite solo quando per la loro intensità e la loro frequenza siano tali da cagionare l'insofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce uso anormale del diritto di proprietà.

Il Giudice, in tal caso potrà, con un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, disporre l'allontanamento dell'animale, affidandone la custodia ad enti specializzati, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.



# ANIMALI IN CONDOMINIO



Tra condomini spesso si creano litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio.

In tali casi, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove rigorose che l'animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).

Secondo l'articolo 1138 del codice civile, quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento che deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione o per la revisione del regolamento, che deve essere approvato dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Ma attenzione: le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni.

Perciò, vietare ad un condomino di detenere animali domestici nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti (comma 4 dell'articolo 1138 del Codice Civile: "Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni ..."). Così, il condomino può essere obbligato ad allontanare l'animale dal suo appartamento solo se ha accettato una clausola del regolamento che ne vieti la detenzione.

Inoltre, se in un regolamento condominiale è presente una norma che impedisce la detenzione di animali che turbano la quiete della collettività, bisogna accertare effettivamente il danno da loro arrecato (la sola presenza degli animali non è una prova sufficiente per il loro allontanamento).

**PERCIÒ CONSIGLIAMO A TUTTI COLORO CHE INCORRONO IN PROBLEMATICHE DI QUESTO TIPO, DI INFORMARSI SUL PROPRIO REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI DI CONDOMINO, INVECE DI ALLONTANARE I PROPRI ANIMALI ALLE PRIME LAMENTI DEI VICINI.**

# Anagrafe Canina Regionale



L'anagrafe canina regionale è un sistema informatizzato che Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini per la registrazione di cani presenti sul territorio regionale; l'identificazione con il microchip e la registrazione dei cani nella banca dati regionale sono il primo e fondamentale gesto per contrastare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono dei cani, con tutte le ripercussioni che tale fenomeno comporta in termini di sofferenza degli animali e di pericolo per i cittadini .

L'anagrafe canina regionale è un sistema informativo il cui quadro regolamentare si è completato con la l.r. n.16/2006 e che vede coinvolti i medici veterinari delle ASL, i medici veterinari liberi professionisti e i comuni; la predisposizione di un unico sistema in capo alla Regione si è avviata nel 2002 con l'indicazione di utilizzare quale metodo di identificazione il microchip, in sostituzione del tatuaggio. Attualmente la banca dati regionale, che oggi gestisce circa 860.000 cani, consente di registrare ogni "evento" (cambi di proprietà, smarrimento, furto, ritrovamento) che riguarda i cani microchippati e regolarmente iscritti e consente di conoscere in modo sempre più dettagliato il fenomeno dell'abbandono, indirizzando in tal modo le politiche regionali per attuare gli interventi di prevenzione.

Con l'anagrafe canina regionale si è creato un sistema che vede il medico veterinario, pubblico o libero professionista, al centro di questo sistema, come riferimento per veicolare ai proprietari il concetto di proprietà responsabile degli animali da compagnia, ancora poco radicato nella nostra società.

L'anagrafe canina regionale inoltre interagisce con il sistema informativo nazionale, che nel frattempo è stato creato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l'obiettivo di creare una rete nazionale che integra le banche dati delle altre regioni.

## Per saperne di più

### Cos'è?

È la registrazione della popolazione canina identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati del proprietario.

### A cosa serve?

A garantire la veloce restituzione dei cani smarriti ai legittimi proprietari. A conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina.

# **LEGGE REGIONALE N. 025**

**LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.**

**Approvata nella seduta del 11 luglio 2006**

Servizio Segreteria dell'Assemblea consiliare

LCR/0025 CC1

## Art. 1

### (Finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

## Art. 2

### (Oggetto)

1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

## Art. 3

### (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

4. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

5. E' vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.

6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

7. E' fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

8. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione:



- a) istituisce l'anagrafe canina regionale di cui all'articolo 7;
- b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all'allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL);
- c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;
- d) redige il piano regionale di cui all'articolo 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'articolo 16, comma 6;
- e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario;
- f) costituisce la Consulta regionale di cui all'articolo 16, comma 6.

2. Con regolamento d'attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:

- a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;
- b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);
- d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);

- e) l'obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.

3. La Regione provvede agli indennizzi di cui all'articolo 18, comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.

## Art. 5

### (Competenze delle ASL)

1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilità, se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

2. Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall'approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

- a) la gestione dell'anagrafe del cane;
- b) l'organizzazione, d'intesa con i comuni, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 9, commi 4, 5 e 6;
- c) il censimento, d'intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline;
- d) la stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;

- e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'articolo 17;
- f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1;
- g) il servizio di ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria;
- h) l'attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.

4. Al direttore generale dell' ASL competono:

- a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge;
- b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 18;
- c) l'approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all' ASL dal piano regionale di cui all'articolo 16, comma 1.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, in coerenza alle norme nazionali, i requisiti e le modalità di gestione della struttura di cui al comma 1.

## Art. 6

(Competenze degli enti locali)

1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, ferma restando la propria autonomia, competono:

- a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune, anche provvedendo al risanamento dei canili comunali

già esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in comodato d'uso;

b) la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e imprenditori privati;

c) l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;

d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;

e) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e h);

f) la possibilità di istituire l'ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;

g) a stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 19, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

4. Le province possono inoltre:

- a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'articolo 16, comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;
- b) effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);
- c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

#### Art. 7

##### (Anagrafe canina)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all'allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui all'articolo 5, comma 1, garantendo la compatibilità ed il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario collegamento con il progetto Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS);
- b) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

5. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.

6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

## Art. 8

### (Cani smarriti e rinvenuti)

1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si è verificato l'evento. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente disponibile nell'anagrafe canina regionale di cui all'articolo 7.

2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

4. Chiunque rinventa un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura o fornendo le



**indicazioni necessarie al suo ritiro.** L'organo che riceve la segnalazione del rinvenimento deve prontamente comunicarla all'anagrafe canina regionale di cui all'articolo 7. Il cane ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, può esservi trasferito con le modalità previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

5. Gli interventi sanitari previsti dall'articolo 10, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, intervenuta, e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio, con le modalità previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

## **Art. 9**

### **(Protezione dei gatti)**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è garantita dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all'articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 11.

## Art. 10

### (Interventi sanitari)

1. La competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, assicura:

- a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
- b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);
- c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;
- d) l'identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;
- e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;
- f) l'eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalità dell'interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che può essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all'articolo 12.

## Art. 11

### (Eutanasia)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 10 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all'articolo 1, o in caso di loro comprovata pericolosità.

2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

## Art. 12

### (Rifugi per animali)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all'articolo 6:

- a) i cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 3;
- b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 10;
- c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;
- d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;
- e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi

per animali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all'articolo 19.

4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

## Art. 13

(Cessione e affido)

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 19.

3. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

5. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a);
- b) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;
- c) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l'affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

#### **Art. 14**

(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)

1. Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

#### **Art. 15**

(Autorizzazioni)

1. Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL di pertinenza.

2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.

## Art. 16

### (Piano degli interventi e Consulta regionale)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

2. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;
- c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991 e delle norme vigenti;
- h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;



- i) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 19.

4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente del servizio veterinario regionale;
- b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
- c) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 19;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
- g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
- h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;

i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.

#### Art. 17

##### (Controllo demografico)

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall'ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.

#### Art. 18

##### (Indennizzo)

1. La Direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 281/1991.

2. L'ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l'indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

## Art. 19

### (Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

## Art. 20

### (Controlli)

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all'ASL ed ai comuni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 19.

3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all'articolo 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

4. Il direttore generale dell'ASL propone al Prefetto l'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

## Art. 21

### (Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;
- b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;
- c) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9;
- d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;
- e) da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4;
- g) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 4 e 6;
- h) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 11;
- i) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b);
- l) da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 15.

2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della presente legge.

## Art. 22

(Attività di rendicontazione)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d'affezione in Lombardia.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
- d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
- e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

## Art. 23

### (Finanziamento)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 4 con esclusione delle spese per l'anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all'articolo 5 e di competenza degli enti locali di cui all'articolo 6, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51.

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziare, per l'esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge 281/1991, all'UPB 5.1.3.2.262 "Prevenzione", di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.

3. Alle spese per l'anagrafe canina di cui all'articolo 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziato, per l'esercizio finanziario 2006, all'UPB 5.1.2.2.257 "Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure".

4. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall'articolo 16, comma 6, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.1.2.2.257 "Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure";

5. In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 24

#### (Abrogazione)

1. La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.

# NUMERI UTILI

COMUNE DI	CARABINIERI	POLIZIA MUNICIPALE	NOTTURNI E FESTIVI
BUSTO ARSIZIO	0331 628130--635777	0331 634000	0332 277111
CARBONATE	112	0331 830302	
CARONNO PER.	02 9650777	02 9659411	0332 277111
CERIANO LAG.	02 96798017	02 96661345	<b>02 994302906</b>
CISLAGO	02 96382263	02 96380772--3402778909	0332 277111
COGLIATE	0362 304400	02 96460658	<b>02 994302906</b>
GARBAGNATE	02 9954343	02 9955916	<b>02 994302906</b>
GERENZANO	112	02 96399128	0332 277111
LOCATE VARESINO	112	0331 830148	0332 277111
LIMBIATE	02 9960077	02 9966652	<b>02 994302906</b>
MISINTO	0362 304400	02 96721010	<b>02 994302906</b>
MOZZATE	0331 830191	0331 833722	<b>031 370111</b>
ORIGGIO	112	02 96951185	0332 277111
ROVELLASCA	112	02 96342913	<b>031 370111</b>
ROVELLO PORRO	112	02 96755129 -36	<b>031 370111</b>
SARONNO	02 96367000	02 96710200	0332 277111
SOLARO	02 96798017	02 96984410	<b>02 994302906</b>
TURATE	02 96483518	02 96425214--223	<b>031 370111</b>
UBOLDO	02 96780223	02 96992234	0332 277111
LAINATE	02 9370705		

**CORPO FORESTALE DI STATO**  
**CANILE ENPA COMO**  
**GUARDIA NAZIONALE**  
**LIPU**  
**CANILE UBOLDO**  
**ENPA MONZA**  
**ENPA SARONNO**  
**3.-PROTEZIONE ANIMALI SARONNO**

**1515**  
**031 520315**  
**340 6105310**  
**0362 528424**  
**Sig. Marta 3332940335**  
**Tel. 039 388304 Fax. 039 323924**  
**Tel.02 9621309 - Fax 02 4004 4826**  
**Cell. 3318253319 - Fax 0240044826**